

Allegato parte integrante

Bando

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO, PER N. 367 CATTEDRE E 110 POSTI DI SOSTEGNO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIALI A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Articolo 1

Posti a concorso e trattamento economico

1. Ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare il comma 114 dell'articolo 1, e del Protocollo d'intesa per il raccordo dello svolgimento dei concorsi del personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato a livello statale e provinciale tra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e la Provincia autonoma di Trento, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per n. 367 cattedre e 110 posti per il del sostegno nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento.
2. I posti messi complessivamente a concorso sono così ripartiti:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO				
CLASSE CONCORSO		VECCHIA CLASSE CONCORSO		Contingente
A001	Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado	A028	Arte e immagine	15
A022	Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado	A043	Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di primo grado	80
A028	Matematica e scienze	A059	Matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado	90
A060	Tecnologia nella scuola secondaria di I grado	A033	Tecnologia	30
AD25	Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado (TEDESCO)	A545	Lingua straniera tedesco	45
	Sostegno secondaria di primo grado	AD00		60

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO		
CLASSE CONCORSO	VECCHIA CLASSE CONCORSO	Contingente

A007	Discipline audiovisive	A003	Arte del disegno animato	6
		D603	Arte del disegno d'animazione	
		D604	Arte della ripresa e montaggio per il disegno animato	
		D610	Arte della fotografia e della cinematografia	
A008	Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica	A018	Discipline geometriche, architettoniche, arredamento e scenotecnica	3
		D616	Arte della modellistica, dell'arredamento e della scenotecnica	
		D618	Arte dell'ebanisteria, dell'intaglio e dell'intarsio	
A009	Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche	A008	Arte della grafica e dell'incisione	1
		A021	Discipline pittoriche	
		D611	Arte della xilografia, calcografia e litografia	
		D615	Arte della decorazione pittorica e scenografica	
		D619	Arte delle lacche, della doratura e del restauro	
		D620	Arte del mosaico e del commesso	
A010	Discipline grafico-pubblicitarie	A007	Arte della fotografia e della grafica pubblicitaria	1
		D612	Arte della serigrafia e della fotoincisione	
		D613	Arte della tipografia e della grafica pubblicitaria	
A014	Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche	A022	Discipline plastiche	2
		D621	Arte della lavorazione del marmo e della pietra	
A015	Discipline sanitarie	A002	Anatomia, fisiopatologia oculare e laboratorio di misure oftalmiche	3
		A040	Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale e dell'apparato masticatorio	
A021	Geografia	A039	Geografia	3
A033	Scienze e tecnologie aeronautiche	A014	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni	1
		A053	Meteorologia aeronautica ed esercitazioni	
		A055	Navigazione aerea ed esercitazioni	
A034	Scienze e tecnologie chimiche	A012	Chimica agraria	6

		A013	Chimica e tecnologie chimiche	
		A066	Tecnologia ceramica	
A040	Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	A034	Elettronica	13
		A035	Elettrotecnica ed applicazioni	
A041	Scienze e tecnologie informatiche	A042	Informatica	12
A042	Scienze e tecnologie meccaniche	A020	Discipline meccaniche e tecnologia	8
AC24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO)	A446	Lingue e civiltà straniere – spagnolo	2
AD24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)	A546	Lingue e civiltà straniere – tedesco	25
B012	Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche	C240	Laboratorio di chimica e chimica industriale	1
		C350	Laboratorio di tecnica microbiologica	
		C360	Laboratorio di tecnologia cartaria ed esercitazioni di cartiera	
B015	Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	C260	Laboratorio di elettronica	7
		C270	Laboratorio di elettrotecnica	
B017	Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche	C140	Esercitazioni di officina meccanica agricola e di macchine agricole	10
		C320	Laboratorio meccanico-tecnologico	
B023	Laboratori per i servizi socio-sanitari	C110	Esercitazioni di economia domestica	3
		C450	Metodologie operative nei servizi sociali	
	Sostegno secondaria di secondo grado			50

3. Le graduatorie formate a seguito dell'espletamento della presente procedura concorsuale hanno validità per i tre anni scolastici successivi all'anno scolastico di approvazione delle graduatorie stesse e sono utilizzate anche per le assunzioni a tempo determinato secondo quanto meglio precisato dall'articolo 15 del presente bando.
4. Gli assunti avranno diritto al trattamento economico previsto dal vigente Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale docente della Provincia autonoma di Trento.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Servizio competente: Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola e relazioni sindacali
 - b) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
 - c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- d) Legge provinciale 5/2006: legge 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
- e) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- f) Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

Articolo 3

Organizzazione del concorso

1. Il Servizio competente cura l’organizzazione del concorso, vigila sul regolare e corretto espletamento delle procedure concorsuali, pubblica gli elenchi dei candidati che hanno superato le prove e procede alle esclusioni dei candidati privi dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. Le operazioni concorsuali devono concludersi, salvo proroga motivata disposta con provvedimento del dirigente del Servizio competente, entro centottanta giorni dalla data di inizio dello svolgimento della prima prova di concorso. Il termine è reso noto tramite il diario delle prove scritte, oppure con altre adeguate forme di pubblicità specificate nel bando medesimo.
3. Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell’Ufficio reclutamento e gestione disciplinare personale della scuola che è incardinato nel Servizio competente.

Articolo 4

Requisiti specifici richiesti per l’ammissione al concorso

1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - abilitazione all’insegnamento per ciascuna classe di concorso cui si intenda partecipare;
 - specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i posti di sostegno per la scuola secondaria di primo e/o di secondo grado.

Sono altresì titoli di ammissione al concorso i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all’estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 110, della Legge non può partecipare al concorso il personale docente che alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige risulti assunto a tempo indeterminato nelle scuole statali e nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.
3. I candidati devono altresì possedere i requisiti generali di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni della Provincia previsti dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. “Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”. Ai fini della verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego,

l'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.

Articolo 5

Domanda di partecipazione: termini e modalità di presentazione

1. La domanda di partecipazione al concorso, a pena di esclusione, deve essere presentata in via esclusiva solo per la Provincia Autonoma di Trento, sia per le classi di concorso che per l'insegnamento del sostegno.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di trenta giorni a partire dalle ore 17 del giorno 7 marzo 2016, e quindi fino alle ore 17 del giorno 6 aprile 2016.
3. I candidati in possesso dei requisiti prescritti presentano un'unica domanda con l'indicazione della classi di concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intendono concorrere. Per l'insegnamento del sostegno è in ogni caso presentata una domanda separata.
4. I candidati presentano la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente attraverso istanza on-line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le domande presentate con modalità diverse da quella telematica non sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
5. Ai fini del comma 3, il candidato utilizza la procedura informatica POLIS presente nel sistema informativo del Ministero.
6. I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati, qualora non siano già registrati, effettuano la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorità Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la veridicità dei dati anagrafici al Servizio competente che provvede alla registrazione dei candidati nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal Servizio competente, per il tramite dell'Autorità Consolare Italiana, i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
7. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)", dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 4, nonché dei titoli valutabili ai sensi dell'articolo 12. In particolare, i candidati devono dichiarare:
 - a) il cognome ed il nome (le coniugate indicano solo il cognome di nascita);
 - b) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza o il domicilio, o altro luogo di recapito se utilizzato come luogo di stabile dimora;
 - c) il possesso della cittadinanza italiana oppure della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione

attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

- d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) di essere fisicamente idonei allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
- f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
- g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati licenziati da altro impiego pubblico, ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; in caso contrario i candidati devono indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
- h) il possesso dei titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che a parità di merito o a parità di merito e titoli danno luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS;
- j) se disabili o affetti da disturbi specifici di apprendimento, la loro condizione, specificando ausili e tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove come risultanti da certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente oppure a mezzo fax o raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo Servizio. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente; dell'accordo raggiunto il Servizio competente redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
- k) la procedura oppure, avendone i titoli, le procedure concorsuali alle quali intendono partecipare;
- l) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo di ammissione ai sensi dell'articolo 4, con l'esatta indicazione dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico o accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;

- m) il titolo di specializzazione posseduto ai sensi dell'articolo 4, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui è stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'Estero, devono essere, altresì, indicati obbligatoriamente, gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento del titolo medesimo i titoli valutabili;
- n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 95 per i candidati nelle classi di concorso relative alle lingue straniere;
- o) i titoli valutabili ai sensi della tabella di cui all'Allegato B;
- p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
- q) di aver versato, a pena di esclusione, la somma di euro 25,00 secondo una delle seguenti modalità:

Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:

a. Versamento tesoreria P.A.T.

versamento diretto sul conto di tesoreria della Provincia autonoma di Trento, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere capofila della P.A.T. - UniCredit S.p.A. specificando i seguenti codici:
 CODICE FILIALE: 5079;
 CODICE ENTE: 400;

b. Bonifico bancario

bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma di Trento, presso il Tesoriere capofila della P.A.T. - Unicredit S.p.A. - Agenzia Trento Galilei - Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate bancarie:
 codice IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	12	S	02008	01820	000003774828

e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero:
 CODICE BIC: UNCRITMM.

Il versamento deve essere effettuato con la causale "Tassa concorso docenti 2016 – (cognome e nome del candidato)".

La tassa è unica indipendentemente dal numero di procedure concorsuali a cui si accede.

L'Amministrazione procede d'ufficio alla verifica dell'avvenuto versamento.

- 8. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
- 9. Il Servizio competente verifica la validità delle domande e la relativa completezza di cui al comma 8 ai fini dell'ammissione allo svolgimento delle prove scritte.
- 10. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del

cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 6

Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. L'avviso relativo al calendario delle prove scritte ovvero scritto grafiche è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale - concorsi ed esami, del 12 aprile 2016. Della pubblicazione del suddetto avviso è data in ogni caso comunicazione sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it.
2. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, è comunicato tramite pubblicazione sul portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove.
3. Con le stesse modalità previste dal comma 2, ultimo periodo, sono altresì comunicati, almeno 15 giorni prima del loro svolgimento, gli avvisi relativi ai calendari delle prove pratiche, anche a carattere laboratoriale e 20 giorni prima gli avvisi relativi ai calendari delle prove orali, unitamente all'elenco delle sedi di esame, la data e l'ora di presentazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido.
5. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. Non sono a tale fine giustificati eventuali ritardi anche imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Qualora per la numerosità dei candidati le prove debbano aver luogo in più edifici, il Servizio competente provvede a nominare, per ciascun edificio un comitato di vigilanza, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
7. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta ovvero scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
8. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
9. La Provincia Autonoma di Trento, tenuto conto del numero degli iscritti e del numero di posti messi a concorso, si riserva comunque la possibilità di concordare con il competente Ministero l'aggregazione territoriale ad altre Regioni per lo svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 9, 10 e 11.
10. La graduatoria finale di merito è invece approvata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15 del presente bando.

Articolo 7

Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione della Giunta provinciale nel rispetto di quanto previsto in materia dalla legge sul personale della Provincia e dal suo regolamento di attuazione adottato con il D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7), per quanto ritenuto applicabile, dai decreti ministeriali n. 96 e n. 97 del 23 febbraio 2016.

Articolo 8

Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola in una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all'articolo 9, nell'eventuale prova pratica anche a carattere laboratoriale di cui all'articolo 10, nella prova orale di cui all'articolo 11 e nella successiva valutazione dei titoli.
2. Le prove scritte, ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono svolte secondo le modalità stabilite dal pertinente decreto ministeriale.

Articolo 9

Prova scritta ovvero scritto-grafica per le classi di concorso e i posti di sostegno

1. I candidati che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al bando previsti dall'articolo 4, sono ammessi a sostenere una o più prove scritte ovvero scritto-grafiche. I contenuti e i programmi delle prove sono indicati, per ciascuna classe di concorso, ambito disciplinare o tipologia di posto, all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. La durata della prova è pari a 150 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti, che sono inerenti:
 - a) per le classi di concorso, alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volte all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
 - b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
3. I quesiti di cui al comma 2 sono così composti:
 - a) sei quesiti a risposta aperta;
 - b) due quesiti, ciascuno dei quali articolati in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

4. La prova scritta per le classi di concorso di lingua straniera è svolta interamente nella relativa lingua ed è composta da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alla disciplina oggetto di insegnamento.

Articolo 10

Prova pratica anche a carattere laboratoriale

1. La prova pratica anche a carattere laboratoriale, quando prevista ai sensi dell'Allegato A, verte sugli stessi programmi della classe di concorso cui si riferisce. La durata, il programma e i contenuti generali della prova sono indicati, per ciascuna classe di concorso, nell'Allegato A.
2. Nei casi in cui la durata della prova non è indicata nell'Allegato A, la stessa è determinata dalla commissione esaminatrice, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Articolo 11

Prova orale

1. I candidati che hanno superato le prove di cui agli articoli 9 e 10, sono ammessi a sostenere la prova orale.
2. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 6, del Testo Unico, secondo quanto previsto dall'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e si compone:
 - a) per massimo 35 minuti, di una lezione simulata preceduta da un'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute;
 - b) per massimo 10 minuti, da interlocuzioni con il candidato, da parte della commissione, sui contenuti della lezione e anche ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
4. La prova orale per ciascuna classe di concorso o aggregazione delle stesse in ambiti disciplinari ai sensi dell'Allegato A ha per oggetto le discipline di insegnamento, secondo il programma di cui al medesimo Allegato A, e valuta la padronanza delle discipline stesse, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Per le classi di concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte

contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute, nonché la fase di interlocuzione con la commissione.

5. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui all'Allegato A, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte all'apprendimento della lezione curricolare, nonché la relativa capacità di trasmissione e di progettazione didattica con riferimento alle diverse tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche. In tale caso la prova orale prevede anche l'accertamento della conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione alle disabilità, ai disturbi specifici dell'apprendimento e ai bisogni educativi speciali, anche all'interno di classi multiculturali con specifico riferimento alla Provincia Autonoma di Trento e alle relative linee guida. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
6. La prova orale di cui ai commi 4 e 5, prevede anche l'accertamento della conoscenza degli elementi di specificità del sistema educativo provinciale e in particolare: la legge provinciale sulla scuola (legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), il Regolamento e le Linee guida per il primo ciclo di istruzione (Decreto del presidente della provincia 17 giugno 2010, n. 16-48/Leg.), il Regolamento per il secondo ciclo di istruzione (Decreto del presidente della provincia 5 agosto 2011, n. 11-69/Leg.), il Regolamento per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale (Decreto del presidente della provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg.), il Regolamento BES (Decreto del presidente della provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg.), il Regolamento per l'inclusione degli alunni stranieri (Decreto del presidente della provincia 27 marzo 2008, n. 8-115/Leg.), il Sistema educativo trentino trilingue (Deliberazione di Giunta provinciale 29 novembre 2014, n. 2055 e provvedimenti e atti successivi).
7. I candidati ammessi alla prova orale devono produrre all'Ufficio competente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, entro e non oltre il giorno per l'estrazione della prova medesima.

Articolo 12

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
2. Per i candidati che non sostengono la prova di cui all'articolo 10, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 8 un punteggio massimo di **40 punti**. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. Per le classi di

concorso di lingua straniera, a ciascuno degli otto quesiti di cui all'articolo 9, comma 4, la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 9 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione a una di esse di un punteggio inferiore a 24 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva. Nel predetto caso, il punteggio complessivo dato dalla media aritmetica dei punteggi conseguiti in ciascuna delle prove. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di **28 punti**, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti.

3. Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'articolo 9 che quelle di cui all'articolo 10, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo 9 un punteggio massimo di **30 punti**. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per tre quarti, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo 9 siano più d'una, ai sensi dell'articolo 400, comma 11, del Testo Unico, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e l'attribuzione a una di esse di un punteggio totale inferiore a **18 punti** preclude la valutazione della prova scritta o scritto-grafica successiva, nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'articolo 10 è assegnato un punteggio massimo di **10 punti**. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto-grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo di **28 punti**, fermo restando, nel caso di più prove che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a 6 decimi.
4. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 11 un punteggio massimo complessivo di **40 punti**. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a **28 punti**.
5. La commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo complessivo di **20 punti** secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'Allegato B. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla suddetta tabella e devono essere conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
6. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Viene accertato d'ufficio il solo requisito relativo al servizio prestato con continuità nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.

Articolo 13
Predisposizione delle prove

1. Le tracce delle prove di cui all'articolo 9 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale del Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 novembre 2015, n. 874, e successive modificazioni.
2. Le tracce delle prove di cui all'articolo 10 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro svolgimento.
3. Le tracce delle prove di cui all'articolo 11 sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti di cui all'Allegato A e i criteri generali di cui all'articolo 11. Le commissioni ne predispongono un numero congruo a garantire una idonea possibilità di scelta da parte dei candidati. Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Articolo 14
Programmi di esame e prove specifiche

1. L'Allegato A, parte integrante del presente bando, indica le disposizioni generali in merito alle prove di esame e, per ciascuna tipologia di posto e classe di concorso:
 - a) i programmi di esame, con l'indicazione delle prove specifiche;
 - b) l'articolazione delle prove per ciascun ambito disciplinare;
 - c) i contenuti generali di cui all'articolo 10, comma 1.

Articolo 15
Formazione e approvazione delle graduatorie

1. Le commissioni esaminatrici provvedono alla compilazione delle graduatorie distinte per classe di concorso e, in particolare, approvano la graduatoria complessiva finale di merito relativamente a tutti i candidati che hanno superato le prove.
2. Sulla base delle graduatorie formate ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale provvede alla formazione e conseguente approvazione:
 - a) della graduatoria dei vincitori in numero pari ai posti messi a concorso per singola classe di concorso o posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado;
 - b) della graduatoria da utilizzarsi per le assunzioni a tempo determinato da parte del Servizio competente e nella quale sono inseriti tutti i candidati che hanno superato le prove del concorso.
3. L'amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria di cui alla lettera b) anche per conferire incarichi a tempo indeterminato in caso di intervenute esclusioni, rinunce da parte dei candidati dichiarati vincitori fino a garantire la copertura del fabbisogno organico messo a concorso ovvero per soddisfare

- gli ulteriori fabbisogni che si dovessero verificare nel triennio di vigenza delle graduatorie anche oltre il contingente dei posti messi a concorso.
4. Le graduatorie previste dal comma 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige nonché sul portale tematico www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino decorre il termine per eventuali impugnative.
 5. Ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, in caso di vigenza di altre graduatorie concorsuali per la medesima classe di concorso o posto di sostegno le graduatorie formate ai sensi del presente articolo saranno utilizzate solo ad avvenuto esaurimento delle precedenti. Le graduatorie concorsuali già formate ed approvate antecedentemente alla data del 31 agosto 2014 non sono invece utilizzate per il conferimento degli incarichi a tempo determinato.
 6. Le graduatorie concorsuali ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato sono utilizzabili dopo l'avvenuto scorrimento e/o esaurimento delle graduatorie provinciali per titoli ai sensi di quanto previsto dall'articolo 91 della legge 5/2006.

Articolo 16

Assunzione in servizio

1. Il candidato vincitore del concorso e che risulti in regola con la prescritta documentazione ha titolo a essere assunto con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale.
2. In presenza di pluralità di sedi disponibili, l'interessato ha diritto di scegliere la sede secondo l'ordine di inclusione in graduatoria, fermo restando quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli articoli 97 e 98 della legge provinciale 5/2006.
3. I docenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di formazione e di prova e sono tenuti alla permanenza in servizio in provincia di Trento per un periodo di 5 anni, di cui 3 anni sulla stessa istituzione scolastica di titolarità.
4. La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata comunque alla verifica della compatibilità della stessa con quanto previsto dalla legge finanziaria provinciale in merito alla dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale e alla relativa copertura finanziaria.
5. Il rifiuto dell'assunzione a tempo indeterminato o la mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con deperimento dalla graduatoria.
6. I calendari relativi alle convocazioni per le immissioni in ruolo così come gli elenchi nominativi degli aventi diritto sono pubblicati sul portale tematico www.vivoscuola.it almeno tre giorni prima della data stabilita senza nessuna ulteriore comunicazione ai candidati. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Le modalità e i criteri per l'assegnazione della sede di titolarità fanno riferimento alla disciplina in vigore al momento dell'approvazione del presente bando.

Articolo 17

Formazione metodologica e linguistica dei vincitori

1. I candidati vincitori del concorso sono tenuti, sulla scorta delle indicazioni che verranno successivamente fornite dall'amministrazione, alla partecipazione ad appositi corsi di formazione diretti all'implementazione delle competenze linguistiche e metodologiche, con particolare riferimento all'insegnamento in modalità Clil.
2. Al fine della formazione di cui al comma 1 sarà accertato il livello di conoscenza linguistica.

Articolo 18

Presentazione dei documenti di rito, autocertificazioni e controlli

1. Gli eventuali assunti dovranno presentare, entro il termine fissato dall'Amministrazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti.
2. All'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di formazione e di prova, o, qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. Alla visita medica verranno sottoposti anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa, per la natura e il grado della loro invalidità, in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale per cui si concorre.
3. Dovranno altresì dichiarare, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all'eventuale assunzione, di non essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o l'essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'articolo 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di formazione e di prova del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella medesima categoria o livello a cui si riferisce l'assunzione.
4. La Provincia Autonoma di Trento procederà, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi degli articoli 75 e 76 del citato decreto, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. I candidati che renderanno dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, verranno cancellati dalle graduatorie e il rapporto di lavoro, ove già instaurato, verrà risolto.

Articolo 19

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Articolo 20

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tale scopo dal Servizio competente è finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, possono inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento dei dati previsti dal comma 1 è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dal concorso o la non valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente del Servizio competente, responsabile del trattamento dei dati.
4. I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione sono raccolti in archivi anche informatici e trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione della procedura selettiva ed eventualmente ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro.
5. Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati.